Cagliari

PROVINCIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Allegato alla Delibera del C.C. n. 46 del 25.06.1994 Allegato alla delibera C.C. 67 del 7.10.94





SOMMARIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.	. 1	Oggetto del Regolamento	Pag	. 4
Art.		Ambito di applicazione		4
Art.	. 3	Classificazione del Comune per la determinazione delle tariffe	>>	4
Art.	4	Categorie delle località Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari	>>	4
Art.	. 5	Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari	30	
Art.	6	Piano generale degli impianti	23	8
Art.	7	Provvedimento per l'installazione di mezzi pubblicitari	×	10
Art.	8	Limitazioni e divieti	>>	10
Art.	9	Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali	×	10
		CAPO II - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'		
Art.	10	Oggetto	Pag.	. 12
Art.	11	Soggetto passivo	»	12
Art.	12	Modalità di applicazione dell'imposta	×	12
Art.	13	Tariffe	**	12
		Affissioni dirette		
Art.	15	Dichiarazione	**	14
Art.	16	Pagamento dell'imposta	>>	14
Art.	17	Rimborsi	>>	14
Art.	18	Accertamento d'ufficio e riscossione coattiva dell'imposta	>>-	16
Art.	19	Riduzioni dell'imposta	>>	16
Art.	20	Esenzioni dall'imposta	»	16
		CAPO III - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI		1
Art.	21	Oggetto	⊃ag.	. 18
		Superficie degli impianti	-	
		Diritto sulle pubbliche affissioni		
		Modalità delle pubbliche affissioni		
		Riduzioni del diritto		
		Esenzioni dal diritto		
Art.	27	Pagamento del diritto	>>	20
		CAPO IV - DISPOSIZIONI COMUNI		
Art.	28	Sanzioni tributarie e interessi	aa.	22
		Sanzioni amministrative	_	
		Gestione del Servizio		
		Norme finali		
		Entrata in vigore		



CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, a norma degli artt. 1 - 37 del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 Ambito di applicazione

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nel Comune di VILLASPECIOSA					
sono soggette rispettivamente ad una imposta					
ovvero ad un diritto secondo le disposizioni del presente regolamento e del D.Lgs. 507/1993.					
Art. 3					
Classificazione del Comune per la determinazione delle tariffe.					
Ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo 507/1993 questo Comune, con popolazione residente di					
n abitanti al 31 dicembre 1991, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di					
Statistica, è classificato nella classe					
(1) In relazione ai rilevanti flussi turistici che si verificano nel territorio del Comune nel periodo					
dal, per tale periodo viene applicata una maggiorazione					
del per cento ⁽²⁾ delle tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche					
affissioni, ai sensi del disposto del comma 6 dell'art. 3 del D.Lgs. 507/1993. Tale maggiorazione si applica					
per le seguenti fattispecie:					
a) per la pubblicità ordinaria di durata non superiore a 3 mesi;					
b) per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni se di durata non superiore a tre mesi, o					
se effettuata per conto proprio dall'impresa, o se effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico con					
diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche su schermi o pareti riflettenti;					
•					
c) per la pubblicità varia di cui all'art. 15 del D.Lgs. 507/1993;					

Art. 4 Categorie delle località⁽³⁾

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, anche per le affissioni di carattere commerciale, il territorio del Comune di Villaspeciosa, essendo di V^{*}classe, non e' diviso in categorie.

d) per le pubbliche affissioni a carattere commerciale.

(3) Solo per i comuni dell (4) Fino al 150 per cento.

⁽¹⁾ Solo per i comuni con rilevanti flussi turistici

⁽²⁾ Fino al 50 per cento.
(3) Solo per i comuni delle prime tre classi.

MODIFICHE ED AGGIUNTE

/////

CATEGORIA NORMALE: il territorio comprende

/////

Art. 5 Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari

Ai sensi del comma 3 dell'art. 3 del D.Lgs. 507/1993 vengono determinate le seguenti tipologie e quantità degli impianti pubblicitari:

Tipologie:(5) - pannelli o riquadri murari

- mezzi pubblicitari polifacciali

- striscioni e bandi

Quantità: (6) 2 istituzionali

4 commerciali

Impianti pubblici:

- a) destinati ad affissioni di natura istituzionale, sociale, o comunque prive di rilevanza economica:
 - 1) Via Scuole
 - 2) Municipio (Piazza Croce Santa)

⁽⁵⁾ Compilare secondo le esigenze locali.
(6) Definire le quantità degli impianti pubblici da destinare ad affissioni di natura istituzionale, sociale o prive di rilevanza economica, da quella da destinare ad affissione di carattere commerciale; definire la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati per le affissioni dirette.

- b) destinati ad affissioni di natura commerciale:
- 1) Piazza Croce Santa Via Azuni lato piazza
- : 2) Zona campo calcio palestra
 - 3) Piazza Matteotti
 - 4) Angolo Via Dante Via Garibaldi
 - c) da attribuire a soggetti privati, diversi dall'eventuale concessionario del pubblico servizio, per affissioni dirette:
 - 1) Piazza Croce Santa Via Azuni lato piazza
 - 2) Zona campo calcio palestra
 - Piazza Matteotti

Art. 6 Piano generale degli impianti

- 1. In esecuzione del disposto del terzo comma dell'art.3 del D.Lgs.507/93 la realizzazione del piano generale degli impianti e' affidata ad un gruppo di lavoro costituito dai funzionari comunali responsabili dei servizi pubblicita' ed affissioni, urbanistici, della viabilita' e della polizia municipale. Se il servizio e' affidato in concessione fa parte del gruppo di lavoro il responsabile del servizio designato dal concessionario. Il progetto del piano e' sottoposto a parere della Commissione Edilizia che e' dalla stessa espresso entro 20 giorni dalla richiesta. Il gruppo di lavoro, esaminato il parere della Commissione o preso atto della scadenza del termine senza osservazioni, procede alla redazione del piano definitivo che e' approvato secondo quanto previsto dal precedente comma.
- 2. Il piano generale degli impianti pubblicitari e' approvato con apposita deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale.
- 3. Il piano degli impianti pubblicitari e' articolato in due parti. La prima parte determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicita' esterna, compresi nelle tipologie di cui all'art.5 del presente regolamento.

La seconda parte definisce la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni di cui al successivo art. 4.

- 4. Dall'entrata in vigore del presente regolamento e del piano generale degli impianti viene dato corso alle istanze per l'installazione di impianti pubblicitari per i quali i relativi provvedimenti erano gia' stati adottati alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 507/1993.
- 5. Il piano generale degli impianti puo' essere adeguato o modificato entro il 31 ottobre di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilita' e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

⁽⁷⁾ Definire, secondo la realtà locale, i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti.

Art. 7 Provvedimento per l'installazione di mezzi pubblicitari

Chiunque intenda installare nel territorio comunale, anche temporaneamente, impianti pubblicitari, deve farne apposita domanda al Comune.

La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- b) l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto;
- c) la descrizione dell'impianto, corredata della necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo;
- d) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.

Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.

Ove si intenda installare l'impianto su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita apposita concessione per l'occupazione del suolo. Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.

L'ufficio competente riceve ed esamina la domanda e provvede in merito ai sensi delle disposizioni della L. 7.8.1990 n. 241, e del vigente Regolamento comunale sul Procedimento Amministrativo⁽⁸⁾.

Art. 8 Limitazioni e divieti⁽⁹⁾

E' fatto divieto di esercitare pubblicità sonora dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e dalle ore 22.00 alle ore 8.00

E' altresì vietata in modo permanente la pubblicità sonora nella zona ospedaliera e, limitatamente alle ore di lezione, nei pressi degli istituti scolastici.

E' vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli. La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze è consentita quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale.

Art. 9 Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali

Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento dal Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, la corresponsione dell'imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, nonchè della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche ove applicabile.



⁽⁸⁾ Se adottato

⁽⁹⁾ Adattare secondo le esigenze locali.

CAPO II - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ'

Art. 10 Oggetto

L'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 11 Soggetto passivo

E' tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 12 Modalità di applicazione dell'imposta

L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica l'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Per i mezzi di dimensione volumetrica l'imposta è calcolata sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili nonchè i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Art. 13 Tariffe

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono applicate nella misura stabilita dalla legge e con deliberazione comunale.

Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

12

Art. 14 Affissioni dirette

Il Comune di	VILLASPECIOSA		
stabilisce di destinare u	na superficie complessiva di metri quadrati	6	per impianti da
attribuire a soggetti priva	ti, comunque diversi dal concessionario del pub	blico ser	vizio, per l'effettuazione
di affissioni dirette; per t	ale fattispecie si applica la tariffa sulla pubblic	ità previ	sta dall'art. 12, comma 1
e 4 del D.Lgs: 507/1993.			

Art. 15 Dichiarazione

Il soggetto passivo di cui all'art. 11 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione, deve essere presentata nuova dichiarazione; il comune procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1,2, e 3, del D.Lgs. 507/1993, si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 16 Pagamento dell'imposta

L'imposta è dovuta per le fattispecie di agli art. 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3, del D.Lgs. 507/1993, per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

Il pagamento deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, o al suo concessionario in caso di affidamento in concessione, su apposito modello conforme a disposizione ministeriale, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sià di importo superiore a lire tre milioni.

Art. 17 Rimborsi R. SECRETARIO

Il contribuente può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di due anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di novanta giorni.

Art. 18 Accertamento d'ufficio e riscossione coattiva dell'imposta

Per gli accertamenti d'ufficio da parte del Comune e per la riscossione coattiva dell'imposta dovuta e non pagata, si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10 del D.Lgs. 507/1993.

Art. 19 Riduzioni dell'imposta

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali:
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 20 Esenzioni dall'imposta

Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi
 quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle
 insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti
 all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro
 quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni ,fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di sueprficie.

CAPO III - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 21 Oggetto

Il servizio delle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale; esso è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti.

Art. 22 Superficie degli impianti

Il Comune di <u>VILLASPECIOSA</u>	
con popolazione al 31.12.1991 di n abitanti, è tenut	to all'installazione di impianti per la
superficie complessiva di almeno metri quadrati22	(mq. ⁽¹⁰⁾ per ogni
mille abitanti). A tale proposito la superficie complessiva degl	i impianti installati risulta di metri
quadrati, pari a n22 manifesti delle dir	nensioni di cm. 70 x 100.

Art. 23 Diritto sulle pubbliche affissioni

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità.

La tariffa del diritto è applicata nelle misure previste dalla legge e con deliberazione comunale.

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento.

Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.

(11) Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento del diritto.

Art. 24 Modalità delle pubbliche affissioni

Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nell'effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora I ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

(11) Solo per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.



^{(10) 18} per comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, 12 per gli altri.

La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro 90 giorni.

Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.

Il comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di L. 50.000 per ciascuna commissione.

Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

Art. 25 Riduzioni del diritto

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 507/1993;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

Art. 26 Esenzioni dal diritto

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 27 Pagamento del diritto

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità previste all'art. 16 per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità.

(12) È consentito il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

⁽¹²⁾ Depennare ove non lo si ritenga opportuno.

CAPO IV - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 28 Sanzioni tributarie e interessi

Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 15 si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi.

Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

Tali soprattasse sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 29 Sanzioni amministrative

Per le violazioni alle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità si applicano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto di seguito previsto.

Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento ed a quelle contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire duecentomila a lire due milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Con menzione nel medesimo verbale viene inoltre disposta la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, si provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le relative spese.

Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni, può essere effettuata, direttamente dal Comune, o dal concessionario del servizio, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso.

I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

Art. 30 Gestione del Servizio

CRAITE PERSON

La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è effettuata dal Comune normalmente in forma diretta.

Qualora il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, esso può essere affidato in concessione secondo le disposizioni del D. Lgs. 507/1993. In tal caso il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio.

Art. 31 Norme finali

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni del Capo I del Decreto Legislativo 15-11-1993, n. 507.

Viene abrogato il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _______ in data _______.

Art. 32 Entrata in vigore

Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della L. 8-6-1990, n. 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

Le disposizioni del Capo I del D. Lgs. 15-11-1993, n. 507 si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 1994.



COMUNE DI VILLASPECIOSA Provincia CAGLIARI

Verbale di adunanza del Consiglio Comunale

Adunanza In straordinaria

seouta pubblica

DEGETTO

Deliberazione C.C. n. 46 del 25.06.94 "Approvazione Regolamento

Comunale per l'applicazione dell'imposta Comunale sulla Pubblicita:

e per l'effettuazione del servizio delle Pubblicne affissioni

- Chiarimenti al CO.RE.COO. -

L'anno millenovecentonovantaquattro addi: sette del mese di ottobre nel Comune di VILLASPECIOSA nella sala delle adunanze.

Convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si e' riunito nelle persone dei Sigg:

ARONI MARIANO - SINDACO - Presidente

ARCA CARMELO
CONGIU ANNA MARIA
SEDDA FAUSTO
FIRINU MAURIZIO
MELIS GIAMPIERO
FOLLESA PAOLO
MAMELI ELIO
MELIS SANDRO

,

4 - 4 - 45

1

Risultano assenti i Sigo.

MATTA GIUSEPPE VINCIS GIAMPIERO SEDDA ANTONIO SALIS FRANCESCO PIRAS PIERO SERRA GABRIELLA

TOTALE PRESENTI 9

TOTALE ASSENTI 6

Assiste la seduta il Segretario Capo Sig.a ALLENZA dr. ANNA MARIA

Il Sindaco Mariano ARONI assume la presidenza e constato legale
il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la deliberazione propria n. 46 del 25.06.1994 con la quale e' stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'imposta Comunale sulla Pubblicita' e per l'effettuazione del Servizio delle Pubbliche Affissioni:

ATTESO one il Comitato Regionale di Controllo in seduta del 16.09.94 con ordinanza n. 1269/01/94 ha rinviato detta deliberazione in attesa che il Comune provveda ad apportare al Regolamento in questione alcune modifiche:

RITENUTO di adeguarsi alla decisione dell'Organo di controllo; RITENUTO di inserire tra le tipologie previste dall'art. 5 gli striscioni e i pandi:

ACQUISITO il parere favorevole del Segretario Comunale ai sensi della legge n. 142/90 - art. 53, comma 1,

CON VOTI a favore n. 9 su 9 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano.

DELIBERA

- DI APPORTARE al Regolamento per l'applicazione dell' imposta Comunale sulla Pubblicita' e per l'effettuazione del servizio delle Pubbliche Affissioni approvato con deliberazione C.C. n. 46 del 25.06.1994, le seguenti modifiche:
 - a) Viene formulato l'art. 6 con la predeterminazione dei criteri per la formazione del piano generale degli impianti;
 - b) Vengono cassato l'allegato tariffario;
 - c) Di integrare l'art. 5 inserence fra le tipologie previste gli striscioni ed i bandi;
- DI TRASMETTERE al Co.Re.Co. altra copia del Regolamento contenente le modificne di cui sopra ed autenticata foglio per foglio ai sensi della Legge n. 15/1968.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PREMIDENTE

IL CONSIGL**LE**RE ANZIANO

IL SEGRETARIO ALLENZA

Stata pubblicata all' Albo

ATTESTS che la presente deliberazione e' stata pubblicata all' Albo comunale il 17.10.1994 ove rimmarra' per 15 giorni consecutivi.

Data 17.10.1994

IL SEGRETORIA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI FINANZE E URBANISTICA

Comune di Villaspeciosa

09010 VILLASPECIOSA

IL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO nella seduta del 09/11/94

VISTE LE DELIBERAZIONI PERVENUTE IL 26/10/94 E REGISTRATI AI NUMERI DI PROTOCOLL

ATTI	IN ESAM	iE:			PRECEDENTI:					
0.0.	PROT. N	۱.	ATTO N.	DATA ATTO	* *	0.0.	PROT.	N.	ATTO N.	DATA ATT
CO	001747/ 000000/ 000000/ 000000/ 000000/ 000000	/00/00 /00/00 /00/00 /00/00 /00/00 /00/00	000067	07/10/94 00/00/00 00/00/00 00/00/00 00/00/00 00/00/	******	CO	000000 000000 000000 000000 000000 00000	7/01/94 7/00/00 7/00/00 7/00/00 7/00/00 7/00/00 7/00/00 7/00/00 7/00/00	000046	25/06/9 00/00/0 00/00/0 00/00/0 00/00/0 00/00/0
	000000/00000/	00/00		00/00/00 00/00/00 00/00/00	* *		000000	/00/00 /00/00 /00/00		00/00/0 00/00/0 00/00/0

OGGETTO : DELIBERAZIONE C.C. N. 46 DEL 25.6.94 "AFPROVAZIONE

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPO

VISTA la relazione dell' ufficio;

VISTA La L.R. 23/10/1978, N. 62 e successive modificazioni ed integrazioni;

DICHIARA ESENTE DA VIZI LE CITATA DELIBERAZIONE.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Ofito PILLERI fito GARAU

IL RELATORE f.to SOLTS

Ai sensi della L. 4.1.68,n.15, art.14, il sottoscritto attes sente copia, redatta su ____ fogliO,e' conforme per estratto

Cagliari, 10/11/94

L'IMPIEGATO INCARICATO

COMUNE DI VILLASPECIOSA

PROVINCIA DI CAGLIARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

N. 278 | OGGETTO: Approvazione tariffario relativa all' applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del 7.10.94 | per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni.ANNO 1994

L'anno milleovecento no vanta quattro il giorno sette del mese di ottobre alle ore 17.00 in VILLASPECIOSA nella sede comunale, si e' riunita la Giunta Municipale per trattare gli affari pesti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Sig. ARONI MARIANO - SINDACO

Sono presenti i sigg. Assessori: | Assenti i Sigg.
FIRINU MAURIZIO | MATTA GIUSEPPE
MELIS GIAMPIERO | CONGIU ANNA MARIA

Assiste il Segretario ALLENZA dr. ANNA MARIA

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la deliberazione C.C. n. 46 del 25.06.94 con la quale veniva approvato il regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni;

VISTA l'ordinanza del CO.RE.CO. di Cagliari n. 1269 del 22.09.1994 con la quale veniva cassato il tariffario allegato alla delibera sopracitata, in quanto lo stesso costituisce oggetto di deliberazione dell'organo esecutivo;

VISTI qli artt. 32, lett. G) e 35 della legge 142/90

ACQUISITO il parere favorevole del Segretario comunale ai sensi della legge 142/90 - artt. 53, comma 1 e 55, comma 5 sulla scorta dei pareri espressi dagli uffici competenti;

UNANIME DELIBERA

- DI APPROVARE l'allegato tariffario relativo all'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni; per l'anno 1994;
- DI SOTTOPORRE la presente deliberazione al controllo del CO.CI.CO di Cagliari.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRES DENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

MELIS

IL SEGRETARIO ALLENZA

Attesto che la presente deliberazione e' stata pubblicata all' Albo comunale il 19.10.1994 ove rimarra' per 15 giorni consecutivi.

Data 19.10.1994

1

ALLEGATO ALLA DELIBERA G.M. Ø-C.C.□ N. 848 DEL 4.10.94

TARIFFE

1) IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Per copia conforme all'originale

TABELLA 1 - (art. 12 - Dec. Leg. vo 15.11.93 n. 507 Pubblicità ordinaria: tariffa annua per metro quadrato.

	PUBBLICITA' ORDINARIA	LUMINOSA O ILLUMINATA		
SUPERFICIE	CATEGORIA NORMALE	CATEGORIA NORMALE		
Fino a mq. 5,5	£. 16.000	£. 32.000		
Da mq. 5,5 A MQ. 8,5	£. 24.000	£. 48.000		
Oltre mq. 8,5	£. 32.000	£. 64.000		

Per periodi non superiori a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, la tariffa pari a 1/10 di quella prevista annualmente.

TABELLA 2 - (art. 13- comma 1 - Dec. Leg.vo 15.11.93 n.507) - pubblicità effettuata con veicoli in genere: tariffa annua per metro quadrato.

Interna	- £. 16.000	-	
Esterna	- £. 16.000	fino a mq. 5,5	
	- £. 24.000	da mq. 5,5 a mq. 8,5	· · ·
	- £. 32.000	oltre mq. 8,5	



3 - (art. 13 - comma 3 lettere a) e b) - Dec. Leg.vo 15.11.93 n.507) - Pubblicità effettuata per conto proprio su autoveicoli; tariffa annua.

£. 96.000	Per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg.
£. 144.000	Per autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg.

N.B. - Se la pubblicità è luminosa o illuminata la tariffa è maggiorata del 100 per cento - Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.

TABELLA 4 - (art. 13 - comma 3 lettera C - Decr. Leg.vo 15.11.93 n.507)
Pubblicità effettuata con motoveicoli e veicoli non compresi nella tabella

precedente: tariffa annua.

£. 48.000

N.B. Se la pubblicità è luminosa o illuminata la tariffa è maggiorata del 100 per cento - Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.

TABELLA 5 - (art. 14 - commi 1-2-3- Decr. Leg.vo 15.11.93 n. 507)
Pubblicità effettuata con pannelli luminosi: tariffa annua per metro quadrato.

CATEGORIA	EFFETTUATA PER . CONTO PROPRIO	EFFETTUATA PER CONTO TERZI		
NORMALE	£. 32.000	£. 64.000		

Per periodi non superiori a tre mesi la tariffa è pari ad 1/10 della tariffa annua per ogni mese o frazione.



10 - (art.15 - comma 4 - Decr. Leg.vo 15.11.93 n. 507) -

Pubblicità mediante distribuzione di materiale pubblicitario, oppure persone circolanti con cartelli o altro: tariffa per ciascuna persona per ogni giorno o frazione.

-£.-4.000

TABELLA 11 - (art.15 - comma 5 - Decr. Leg.vo 15.11.93 n.507) -

Pubblicità a mezzo di apparecchi amplificatori: tariffa per ciascun punto di pubblicità per ogni giorno o frazione.

£. 12.000

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio fino a cm. 70 X 100.

CATEGORIA	Per i primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione		
Normale	£. 2.000	£. 600		

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento.

Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il dirit

to è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da piu' di do_

dici fogli è maggiorato del 100 per cento. Qualora il committente ri_

chieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati

spazi da lui prescelti è dovuta una maggiorazione del 100 p.cc.del dirit

197.77

TARIFFA 6 - (art. 14 - commi 4 + 5 - Dec. Leg.vo 15.11.93 n. 507)
Pubblicità effettuata con proiezioni: tariffa giornaliera.

£. 4.000

categoria normale

N.B. - Se la durata è superiore a trenta giorni la tariffa giornaliera, dopo tale periodo, è ridotta del 50%.

TABELLA 7 - (art. 15 - comma 1 - Dec. Leg.vo 15.11.93 n. 507)
Pubblicità con striscioni: tariffa per metro quadrato, e per ogni periodo di
quindici giorni o frazione.

f. 16.000 categoria normale

TABELLA 8 - (art. 15 - comma 2 - Decr. Leg.vo 15.11.93 n.507)
Pubblicità con aeromobili: tariffa per ogni giorno:o frazione.

£. 96.000

TABELLA 9 - (art. 15 - comma 3 - Decr. Leg.vo 15.11.93 n. 507)
Pubblicità con palloni frenati per ogni giorno o frazione.

£. 48.000